

Codice A1801B

D.D. 11 luglio 2022, n. 2095

**Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, tratto di reliquato alveo, in sponda sinistra del Torrente Sessera - Comune di COGGIOLA (BI). Richiedente: GIVA Paolo.**



**ATTO DD 2095/A1801B/2022**

**DEL 11/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1801B - Attività giuridica e amministrativa**

**OGGETTO:** Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, tratto di reliquato alveo, in sponda sinistra del Torrente Sessera - Comune di COGGIOLA (BI).  
Richiedente: GIVA Paolo.

Premesso che:

- con nota prot. n. 13744 del 29 dicembre 2020, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dal Sig. GIVA Paolo per l'acquisto di un'area del demanio idrico corrispondente al tratto di reliquato alveo in Comune di Coggiola (BI), in sponda sinistra del Torrente Sessera, censita al Catasto Terreni al Foglio n. 21, mappale n. 788, ubicata al confine con il mappale n. 485 di proprietà del richiedente ed estesa verso est fino al limite del sedime del Rio dell'Auna;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011, la Giunta Regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni nelle date 20 giugno 2002 e 30 novembre 2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- in considerazione della specificità delle vendite per sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono, al fine del rilascio del parere unico regionale, un iter istruttorio che comprende le valutazioni in linea idraulica e, nel caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, degli aspetti naturalistici e ambientali;

- con nota prot. n. 8864 del 01 marzo 2022, il Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, a seguito della richiesta dello scrivente Settore di contributi tecnici per la fattibilità, dal punto di vista idraulico, geostatico e geomorfologico, dell'alienazione dell'area per la quale è stata presentata la richiesta di sdemanializzazione, ha espresso il seguente parere in merito all'istanza in oggetto: *“Tenuto conto [...] che: le simulazioni idrauliche condotte sul bacino del Rio dell'Auna hanno evidenziato come le sezioni di deflusso latitanti l'area in questione risultino idonee a smaltire le portate di piena bicentenaria e, pertanto, l'area medesima non risulta passibile di inondazioni per tracimazione dell'asta attiva; non risulta individuato/perimetrato in corrispondenza dell'area in argomento alcun dissesto di natura idraulica, né di altra tipologia, a pericolosità elevata, che invece viene riconosciuta al confinante corso d'acqua; l'asta del Rio dell'Auna risulta ad oggi in condizioni di equilibrio, non ravvisandosi fenomeni né di erosione, né di deposito; allo stato attuale non è rinvenibile qualsivoglia uso pubblico concreto o potenziale; il sedime di che trattasi non fa parte delle aree di demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della Legge n. 37 del 05.01.2004, per le quali vige il divieto di sdemanializzazione, come da parere del Consiglio di Stato del 15.12.2004, prot. n. 5548/2003; considerato [...] che ai sensi della D.G.R. n. 60-9156 del 07/07/2008, non possono perdere la demanialità le aree inedificabili ai sensi del R.D. 523/1904, ossia la fascia di terreno di 10 metri, il cui limite geometrico corrispondente va misurato, nel caso specifico, a partire dal limite dell'alveo catastale, [...], questo Ufficio, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 37/1994, ritiene che non sussistano motivi ostativi circa la variazione d'uso dei beni demaniali in oggetto, in relazione alla compatibilità con il rispetto del buon regime delle acque e con la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e, pertanto, esprime parere favorevole all'istanza di sdemanializzazione di cui all'oggetto, ad esclusione della fascia di rispetto ai sensi dell'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904, ovvero sia della porzione di terreno pari a 10 metri di ampiezza misurata a partire dal limite dell'alveo catastale”;*

- con nota prot. n. 32483 del 16 marzo 2022, il Settore Tutela delle acque - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, a seguito della richiesta dello scrivente Settore di contributi tecnici per la fattibilità, dal punto di vista naturalistico e ambientale, dell'alienazione dell'area per la quale è stata presentata la richiesta di sdemanializzazione, dichiarata la propria competenza unicamente in materia di pianificazione e di raggiungimento dello stato di qualità buono dei corpi idrici ai sensi della Direttiva Quadro Acque, ha espresso il seguente parere in merito all'istanza in oggetto: *“[...] si ritiene, per quanto di competenza, di formulare parere non ostativo alla realizzazione della richiesta di sdemanializzazione dell'area censita al catasto terreni foglio 21 mappale 788 nel Comune di Coggiola (BI) ad esclusione della fascia di rispetto ai sensi dell'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904, ovvero sia della porzione di terreno pari a 10 metri di ampiezza misurata a partire dal limite dell'alveo catastale”*, rimettendo al Settore Sviluppo Sostenibile, biodiversità e aree naturali - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, il rilascio del parere di competenza in merito agli aspetti naturalistici;

- con nota prot. n. 83710 del 05 luglio 2022, il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, a seguito della richiesta dello scrivente Settore di contributi tecnici per la fattibilità, dal punto di vista naturalistico, dell'alienazione dell'area per la quale è stata presentata la richiesta di sdemanializzazione, ha espresso il seguente parere in merito all'istanza in oggetto: *“In riferimento alla documentazione inviataci, inerente la richiesta del Sig. GIVA Paolo della sdemanializzazione di un tratto di reliquato alveo in Comune di Coggiola (BI), in sponda sinistra del Torrente Sessera, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 21, mappale n. 788, il*

*Settore scrivente esprime parere favorevole [...]”;*

- con nota prot. n. 27551 del 30 giugno 2022, il Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli ha trasmesso al Settore Attività giuridica e amministrativa la proposta di aggiornamento catastale di frazionamento del mappale n. 788, predisposti dal tecnico incaricato dal richiedente, mediante la quale è stata individuata l’effettiva area demaniale da sdemanializzare, avente una superficie complessiva di mq 60,00 (area AAA della proposta di frazionamento), nel rispetto dei pareri summenzionati, in luogo dell’iniziale richiesta di mq 615,00.

Considerato che, in relazione all’area AAA della suddetta proposta di aggiornamento catastale di frazionamento, il Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli, il Settore Tutela della acque ed il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali hanno espresso parere non ostativo alla richiesta di sdemanializzazione dell’istante Sig. GIVA Paolo,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008,
- D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011,

## **DETERMINA**

- di esprimere **PARERE POSITIVO** alla vendita di parte dell’area demaniale corrispondente al tratto di reliquato alveo in Comune di Coggiola (BI), in sponda sinistra del Torrente Sesslera, censita al Catasto Terreni al Foglio n. 21, mappale n. 788, ubicata al confine con il mappale n. 485 di proprietà del richiedente ed estesa verso il Rio dell’Auna, individuata nella proposta di aggiornamento catastale di frazionamento dell’anzidetto mappale, redatta dal tecnico incaricato dal richiedente, di cui alla nota prot. n. 27551 del 30 giugno 2022 del Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, avente una superficie complessiva di mq 60,00 (area AAA della proposta di frazionamento), in luogo dell’iniziale richiesta di mq 615,00;

- di inviare all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, copia dei pareri e della proposta di aggiornamento catastale di frazionamento citati in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)  
Firmato digitalmente da Silvia Riva